

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1643

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PALERMI, RIPAMONTI, TIBALDI, DE
PETRIS, BULGARELLI, DONATI, PECORARO SCANIO e
PELLEGATTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2007

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. - Gli effetti della riforma elettorale introdotta, alla vigilia del voto, dalla maggioranza di centrodestra nella scorsa legislatura, hanno prodotto gravi difficoltà operative alle Camere ed al sistema di rappresentanza legislativa in generale. A tali guasti, che purtroppo non è stato possibile impedire mentre venivano a prodursi, rischia ora di sommarsi l'esito paradossale di un *referendum* elettorale concepito tecnicamente in modo tale da accrescere la aleatorietà delle maggioranze parlamentari comprimendo al tempo stesso la rappresentanza democratica.

È quindi necessario che il Parlamento intervenga sul sistema elettorale anche per prevenire gli effetti distorsivi della volontà degli elettori che sarebbero determinati dalla introduzione di un premio di maggioranza destinato alla lista (e non più alla coalizione) che nel Paese ha una maggioranza relativa, anche bassa, dal momento che non si prevede una soglia minima.

Il presente disegno di legge prevede invece un sistema proporzionale che veda l'ufficio elettorale attribuire, in via provvisoria, i seggi delle circoscrizioni nazionali esclusivamente alle liste che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi a livello nazionale. Qualora il numero dei seggi ottenuti dalle liste di partito che hanno presentato un unico programma e una medesima lista nazionale abbia conseguito un numero di seggi inferiore alla maggioranza assoluta alla Camera, vede attribuirsi un ulteriore numero di seggi fino a un massimo di 60 al fine di conseguire il raggiungimento del numero complessivo di 340 seggi. Per l'attribuzione del premio di maggioranza al Senato, l'applicazione del meccanismo premiale è basata sulla somma dei seggi assegnati in tutte le regioni ai partiti che si can-

didano a governare il Paese con un unico programma.

L'ufficio elettorale centrale procede alla somma del numero dei seggi conseguiti a livello regionale dai partiti presentatori di un medesimo programma di governo e su questa base definisce una graduatoria. Verifica quindi se quelli collocatisi primi abbiano conseguito complessivamente almeno 170 seggi e, in caso positivo, autorizza la proclamazione degli eletti. In caso contrario, se i primi classificati della graduatoria hanno già conseguito almeno il 40 per cento del totale dei seggi del Senato, vedono attribuirsi, a livello regionale, ulteriori seggi fino al raggiungimento della sopraddetta consistenza numerica.

Si prevede inoltre, al fine di dare concreta attuazione al principio sancito dall'articolo 51 della Costituzione, una specifica disposizione per garantire le pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, al fine di assicurarla anche nella presentazione delle candidature alle elezioni con una formulazione che non lasci ai singoli partiti l'onere, ma anche il potere discrezionale, di compilare le liste dei candidati in modo da conseguire effettivamente una parità di opportunità. Pertanto, si prevedono modifiche all'articolo 18-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati e all'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, come modificati dalla recente legge n. 270 del 2005, al fine di introdurre il criterio dell'alternanza di candidate e di candidati nella presentazione delle liste ed il criterio della proporzione per cui nessun genere può, in nessun caso, essere rappresentato in misura inferiore alla metà. La sanzione prevista per l'inosservanza dei suddetti criteri è l'inammissibilità delle liste.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI
OPPORTUNITÀ TRA DONNE E UOMINI
NELL'ACCESSO ALLE CARICHE
ELETTIVE**

Art. 1.

1. All'articolo 18-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», al comma 3, le parole: «presentati secondo un determinato ordine» sono sostituite dalle seguenti: «alternati per genere e in cui, in ogni caso, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla metà, a pena di inammissibilità».

Art. 2.

1. All'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del legislativo n. 533 del 1993», al comma 4, le parole: «presentati secondo un determinato ordine» sono sostituite dalle seguenti: «alternati per genere e in cui, in ogni caso, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla metà, a pena di inammissibilità».

CAPO II

MODIFICHE AL SISTEMA DI ELEZIONE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

1. All'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«L'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni di cui alla Tabella A è effettuata come segue:

a) in una prima tabella, con riferimento a 618 seggi;

b) in una seconda tabella, con riferimento a 557 seggi, ai fini delle liste uniche nazionali da utilizzare per l'applicazione del premio di maggioranza».

Art. 4.

1. All'articolo 14-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano la lista unica nazionale a loro collegata e il programma elettorale nel quale dichiarano il nome ed il cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare insieme depositano la lista unica nazionale a loro collegata e un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome ed il cognome della persona da loro indicata come unico capo dello schieramento politico. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

Sono esclusi dagli adempimenti di cui al presente comma i partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, i quali si presentano esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche.».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:

«Art. 14-*ter.* - 1. La lista unica nazionale contiene un numero di candidati non inferiore a quindici e non superiore a sessanta. In caso di partiti o gruppi politici organizzati che si candidano a governare insieme, i soggetti di cui all'articolo 15, primo comma, indicano al capo dello schieramento politico di cui all'articolo 14-*bis*, comma 3, i nominativi dei candidati da inserire nella lista unica nazionale a loro collegata. I nominativi da inserire nelle liste uniche nazionali sono indicati, ai sensi del comma 1, nell'ambito dei candidati per le liste a loro collegate nelle singole circoscrizioni, secondo la ripartizione di cui alla lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 3. I candidati nelle liste uniche nazionali sono disposti con riferimento alla collocazione della circoscrizione in cui si presentano, alternati per genere. Le circoscrizioni sono collocate nell'ordine stabilito alla tabella A di cui al primo comma dell'articolo 3.

2. Le liste uniche nazionali sono collegate alle liste o all'insieme di liste di cui sono espressione e sottoposte agli elettori nelle singole circoscrizioni. L'elettore, nel votare ai sensi dell'articolo 58, secondo comma, si esprime per la lista prescelta e di conseguenza per la relativa lista unica nazionale collegata».

Art. 6.

1. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sulle schede i contrassegni delle liste dei partiti o dei gruppi politici organizzati che si sono candidati a governare insieme depositando un unico programma e una lista unica nazionale sono riprodotti di seguito, in linea verticale uno sotto l'altro, su un'unica colonna. L'ordine dei contrassegni delle liste di cui sopra nonché quello delle stesse rispetto a singole liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di cm. 3.

Art. 7.

1. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) individua le singole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il due per cento dei voti validi espressi e le singole liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, nelle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 15 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

3) procede quindi al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna delle liste di cui al numero 2) secondo la tabella di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera *a*). A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui al numero 2) per il numero di 557, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono, assegnati rispettivamente alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

4) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui al numero 2). A tale fine, per ciascuna lista di cui al numero 2), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista di cui al numero 2). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda

al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 3). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

5) individua poi la lista, o l'insieme di liste che hanno fornito le indicazioni per la lista unica nazionale di cui all'articolo 14-ter, comma 1, secondo periodo, che ha ottenuto il maggior numero di seggi e verifica poi se abbia conseguito almeno 320 seggi. In caso affermativo alla lista o alle liste di cui sopra viene attribuito il numero di 30 seggi ulteriori, facendo riferimento a tal fine alla corrispondente lista unica nazionale. Viene altresì attribuito il numero di 30 seggi ulteriori alla lista o all'insieme di liste che hanno fornito le indicazioni per la lista unica nazio-

nale di cui all'articolo 14-ter, comma 1, secondo periodo che ha ottenuto il secondo maggior numero di seggi;

6) qualora invece la lista, o l'insieme di liste che hanno fornito le indicazioni per la lista unica nazionale di cui all'articolo 14-ter, comma 1, secondo periodo, che ha ottenuto il maggior numero di seggi, non abbia conseguito 320 seggi, ma abbia ottenuto almeno 252 seggi, al fine di consentire il raggiungimento del numero complessivo di 340 seggi a tale soggetto viene attribuito il numero massimo di 60 seggi ulteriori, facendo riferimento a tal fine alla corrispondente lista unica nazionale. Se nemmeno con l'attribuzione degli ulteriori 60 seggi fosse raggiunto il numero di 320 seggi, viene altresì assegnato il numero ulteriore di seggi necessario per raggiungere il numero complessivo di 320 seggi, da attribuire nell'ambito delle circoscrizioni nelle quali si registrano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate da parte della lista, o delle singole liste che insieme hanno fornito le indicazioni per la lista unica nazionale di cui all'articolo 14-ter, comma 1, secondo periodo, con corrispondente riduzione in quelle stesse circoscrizioni dei seggi attribuiti alle altre liste, diverse dalla lista o dalle liste individuate ai sensi del numero 5) del comma 1. Se invece ai fini delle operazioni di cui al primo periodo non fosse stato necessario assegnare il numero massimo di 60 seggi ulteriori, i restanti seggi non utilizzati vengono attribuiti alla lista o all'insieme di liste che hanno fornito le indicazioni per la lista unica nazionale di cui all'articolo 14-ter, comma 1, secondo periodo, che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti ai sensi della verifica di cui al numero 5) del comma 1, facendo riferimento a tal fine alla corrispondente lista unica nazionale;

7) Qualora infine la lista, o l'insieme di liste che hanno fornito le indicazioni per la lista unica nazionale di cui all'articolo 14-ter, comma 1, secondo periodo, che ha ottenuto il maggior numero di seggi, non abbia

conseguito nemmeno 252 seggi, si procede al riparto interamente proporzionale dei seggi. A tal fine vengono ripetute le operazioni di cui al numero 3) del comma 1 dell'articolo 83, facendo riferimento per i relativi conteggi al numero di 617 seggi, nonché le operazioni di cui al numero 4) dell'articolo 83, facendo riferimento alla ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni secondo i criteri di cui alla lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 3.

2. L'Ufficio centrale nazionale procede direttamente a proclamare secondo l'ordine di presentazione i candidati compresi nelle liste uniche nazionali, da eleggere a seguito delle operazioni di cui ai numeri 5) e 6) del comma 1.

3. L'Ufficio centrale nazionale provvede, altresì, a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice copia da sottoscrivere in originale, apposito verbale: uno è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un'altra copia è depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione».

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:

«Art. 83-*bis*. - 1. Al fine di verificare l'esito complessivo dei risultati elettorali, l'Ufficio centrale nazionale per le elezioni del Senato della Repubblica e l'Ufficio centrale nazionale per le elezioni della Camera dei deputati, costituiti presso la Corte di Cassazione, si riuniscono congiuntamente, al fine di verificare se l'attribuzione di un premio di maggioranza per le elezioni della Camera sia stato assegnato ad una lista, o ad un in-

sieme di liste che hanno fornito le indicazioni per la lista unica nazionale di cui all'articolo 14-*ter*, comma 1, secondo periodo, e che anche al Senato della Repubblica hanno conseguito la maggioranza di seggi a seguito delle operazioni di cui ai all'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Analogamente si procede con riferimento all'eventuale assegnazione del premio di maggioranza al Senato. Tale verifica viene effettuata sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 14-*ter*, comma 1, secondo periodo.

2. Qualora la verifica di cui al comma 1 abbia dato esito negativo, si procede senza l'attribuzione di premi di maggioranza, sia per le elezioni della Camera che per le elezioni del Senato.

3. Nel caso di cui al comma 2, per quanto concerne le elezioni della Camera dei deputati vengono ripetute le operazioni di cui al numero 3) del comma 1 dell'articolo 83, facendo riferimento per i relativi conteggi al numero di 617 seggi, nonché le operazioni di cui al numero 4) dell'articolo 83, facendo riferimento alla ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni secondo i criteri di cui alla lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 3.

4. Sempre nel caso di cui al comma 2, relativamente alle elezioni del Senato della Repubblica si procede definitivamente sulla base delle attribuzioni provvisorie di cui al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533».

2. All'articolo 84, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se qualcuno tra essi è già stato proclamato ai sensi dell'articolo 83, comma 4, proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione».

Art. 9.

1. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 7, nonché le comunicazioni riguardanti le operazioni di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato ai sensi dell'articolo 83, comma 4, proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione».

Art. 10.

1. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora per qualsiasi causa occorra sostituire candidati eletti nell'ambito di liste uniche nazionali e non vi siano più candidati non proclamati nella medesima lista unica, si procede alla proclamazione del candidato non eletto della lista, di cui è espressione la lista unica nazionale, nella circoscrizione in cui la lista stessa ha le più alte parti decimali di quoziente non utilizzate. Nel caso invece di un insieme di liste che hanno fornito le indicazioni per la lista unica nazionale di cui all'articolo 14-ter, comma 1, secondo periodo, si procede alla proclamazione del candidato non eletto di una delle liste, di cui è espressione la lista unica nazionale, che ha in una circoscrizione le più alte parti decimali di quoziente non utilizzate.».

CAPO III

MODIFICHE AL SISTEMA DI ELEZIONE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - 1. Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'Ufficio centrale nazionale per le elezioni del Senato, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri, scelti dal Primo Presidente.».

Art. 12.

1. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il due per cento dei voti validi espressi».

2. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - 1. L'ufficio elettorale regionale procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi tra le liste di cui all'articolo

16, comma 1, lettera *b*), in base alla cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna lista, per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

2. Salvo quanto disposto dal comma 3, l'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti di tutti i verbali circoscrizionali, individua la lista, o l'insieme di liste che hanno presentato un programma comune per governare, che ha ottenuto complessivamente il maggior numero di seggi nell'ambito di tutte le circoscrizioni regionali.

3. Qualora la lista, o l'insieme di liste che hanno presentato un programma comune per governare, che ha ottenuto il maggior numero di voti abbia conseguito meno di 170 seggi, ma almeno 128 seggi, al soggetto vincente l'Ufficio centrale nazionale assegna ulteriormente il numero di seggi necessario al fine di consentire il raggiungimento del numero complessivo di 170 seggi. In tal caso l'Ufficio individua un coefficiente di incremento dato dal rapporto tra il numero, che risulta dopo l'aggiunta dei seggi di cui al primo periodo a quello di cui alle operazioni effettuate ai sensi del comma 1, e il numero dei seggi ottenuti dall'avente diritto, dopo le operazioni di cui al comma 1.

4. Qualora invece la lista, o l'insieme di liste che hanno fornito un programma co-

mune per governare, che ha ottenuto il maggior numero di seggi, non abbia conseguito 128 seggi, in ogni caso a tale soggetto viene attribuito il numero di 30 seggi ulteriori. Si applicano le procedure di cui al comma 3, secondo periodo.

5. Il presidente dell'Ufficio elettorale regionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni riguardanti le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 nonché le comunicazioni riguardanti le operazioni di cui all'articolo 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nelle liste circoscrizionali secondo l'ordine di presentazione.

6. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista, appartenente allo stesso gruppo di liste che hanno presentato un programma comune per governare della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio».

